



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 4441 /158.11.2016 del 28 FEB. 2017 / Pos. n. 3 / UOB 2

Assessorato regionale Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione

e, p.c.

Presidenza della Regione:
- Ufficio di Gabinetto del Presidente
- Segreteria Generale

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Ufficio di Gabinetto dell'Assessore

Assessorato Economia
Ufficio di Gabinetto dell'Assessore

(rif. nota 13.12.2016 n. 61513/Sg.11)

OGGETTO: Indagine della Commissione Europea SA.43767 (2015/FC). Presunto aiuto di Stato all'Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.) s.p.a.. Eventuale sospensione dei trasferimenti in favore di A.S.T. s.p.a.. Quesito.

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta di avere fornito le informazioni richieste dalla Commissione Europea a seguito dell'indagine avviata su un presunto aiuto di Stato in favore dell'Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.) e di essere in attesa di conoscere l'esito dell'indagine.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074828 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Mattarella tel 091.7074949 - e.mail: maria.mattarella@regione.sicilia.it

Ciò posto, chiede l'avviso di questo Ufficio "su eventuali adempimenti urgenti in capo all'Amministrazione Regionale, nelle more di un pronunciamento definitivo da parte della Commissione Europea, ed inoltre se sia necessario comunque porre in essere atti interruttivi della prescrizione, ai fini di un eventuale recupero delle somme erogate".

2. Preliminarmente giova richiamare la vicenda in oggetto.

Con Telespresso n. 6140 del 14 luglio 2016 la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea (ITALRAP) ha trasmesso la nota n. COMP F3/AG/tt*D-2016/068563 del 13 luglio 2016 con cui la Commissione Europea, D.G. Concorrenza - a seguito della ricezione il 3 marzo 2016 di una denuncia - ha richiesto chiarimenti sulle questioni ivi sollevate, concernenti la concessione di un presunto aiuto di Stato da parte della Regione Siciliana alla società di trasporto pubblico Azienda Siciliana Trasporti s.p.a. (A.S.T.).

Con nota n. 16739 del 9 agosto 2016 questo Ufficio ha trasmesso all'ITALRAP sia la nota di codesto Dipartimento n. 38466/del 5 agosto 2016 sia quella del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti n. 38546 del 4 agosto 2016, e relativi allegati, con le quali sono state fornite le informazioni richieste dalla Commissione Europea.

A distanza di circa sei mesi dalla trasmissione delle informazioni fornite dai due dipartimenti competenti, non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della Commissione europea.

La denuncia che ha dato avvio all'indagine in oggetto è stata presentata ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/1589 del 13 luglio 2015, recante modalità di attuazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("Ogni parte interessata può presentare denuncia per informare la Commissione di presunti aiuti illegali ...").



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074828 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Mattarella tel 091.7074949 - e.mail: maria.mattarella@regione.sicilia.it

Il citato Regolamento al Capo III (articoli 12-16) disciplina la *Procedura relativa agli aiuti illegali*.

In particolare, con riferimento all'ipotesi di denuncia di un presunto aiuto illegale, l'art. 12, paragrafo 1, prevede che: *“La Commissione esamina senza indebito ritardo la denuncia presentata da una parte interessata conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, e assicura che lo Stato membro interessato sia pienamente e regolarmente informato dei progressi e del risultato dell'esame”*.

Il citato art. 12 precisa, altresì, che: *“Se necessario, la Commissione richiede informazioni allo Stato membro interessato”* (paragrafo 2) e che: *“Se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito ..., non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni (ingiunzione di fornire informazioni)”* (paragrafo 3).

Il successivo art. 13, rubricato *Ingiunzione di sospendere o di recuperare a titolo provvisorio gli aiuti*, al paragrafo 1, dispone che: *“Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di sospendere l'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno (ingiunzione di sospensione)”*.

Lo stesso art. 13, al paragrafo 2, aggiunge che: *“Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di recuperare a titolo provvisorio ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno (ingiunzione di recupero)”*.

Infine, l'art. 15 prevede che l'esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell'art. 4, paragrafi 2, 3 o 4 (decisione con cui si afferma che la misura esaminata

non costituisce aiuto; ovvero decisione di non sollevare obiezioni; ovvero decisione di avviare il procedimento di indagine formale). Nel caso di avvio del procedimento di indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione presa ai sensi dell'art. 9 dello stesso regolamento.

3. Ciò premesso, con riferimento ai quesiti posti da codesto Dipartimento con la nota che si riscontra, si formulano le seguenti osservazioni.

L'indagine in oggetto, avviata dalla Commissione europea in seguito alla presentazione di una denuncia da parte dell'ANAV (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) – Sezione Regionale della Sicilia, e di numerose aziende operanti nel trasporto pubblico locale, è relativa a un presunto aiuto di Stato all'A.S.T..

Con la nota sopra citata la Commissione Europea ha chiesto alle autorità competenti di descrivere: il mercato del trasporto pubblico locale (TPL) in Sicilia; ogni supporto finanziario concesso ad AST tra il 2006 e il 2016; la situazione finanziaria di AST. Ha chiesto, altresì, di fornire una valutazione in ordine alla possibile qualificazione giuridica come aiuto di Stato del supporto finanziario concesso ad AST.

In relazione a tale ultimo profilo, codesto Dipartimento, nella citata nota di riscontro alla richiesta di informazioni della Commissione Europea, ha fatto rinvio ai contenuti del parere reso al riguardo dal Prof. Avv. Giovanni Pitruzzella il 23 marzo 2010, allegato alla stessa nota.

Il citato parere, nel delineare il quadro normativo di riferimento, richiama, tra l'altro, il Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo al trasporto pubblico di passeggeri su strada e per ferrovia, che, all'art. 5, introduce il principio del ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico di trasporto di passeggeri su strada, e al successivo art. 8, paragrafo 2, precisa che l'aggiudicazione dei predetti contratti si conforma all'art. 5 "a decorrere dal 3 dicembre 2019".



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074828 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Mattarella tel 091.7074949 - e.mail: maria.mattarella@regione.sicilia.it

Il parere in esame richiama, altresì, l'art. 61 della L. n. 99/2009, che ha consentito alle autorità competenti all'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico di avvalersi del disposto del citato art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, e il D.A. 10 agosto 2009, che ha prorogato, ai sensi delle richiamate disposizioni, i contratti triennali di affidamento provvisorio dei servizi di TPL, differendo così l'apertura ad un regime di piena concorrenza del mercato del trasporto pubblico locale di passeggeri su strada.

Con particolare riferimento, poi, all'eventuale qualificazione come aiuto di Stato del contributo integrativo in favore di AST s.p.a., il parere conclude nei seguenti termini: *“Dalla superiore ricostruzione emerge come sino al momento in cui opererà la proroga dei contratti di servizio disposta con D.A. del 10 agosto 2009, ai sensi dell'art. 61 della Legge n. 99/2009 e dell'art. 8, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, il mercato siciliano del Trasporto Pubblico Locale non sarà aperto alla concorrenza, ragione per cui l'eventuale proroga del contributo integrativo previsto in favore di ... AST sembrerebbe non integrare un'ipotesi di aiuto di Stato ...”.*

Ciò posto, e considerato che la Commissione Europea non si è ancora espressa in ordine alla qualificazione del contributo in favore di AST quale aiuto di Stato, né in ordine alla sua compatibilità o meno con il mercato interno, al momento non sembra ravvisarsi la necessità di sospendere i trasferimenti in favore di AST, né di procedere al recupero delle somme erogate, tanto più che codesto Dipartimento, evidentemente, ha mantenuto il contributo ad AST nella convinzione che, fino a quando il settore del trasporto pubblico locale non sarà aperto alla concorrenza intracomunitaria, tale contributo non sia idoneo a pregiudicare gli scambi tra Stati membri e, quindi, non possa essere qualificato come aiuto di Stato.

Peraltro, come già chiarito, il citato art. 13 del Regolamento (UE) n. 2015/1589, rubricato *Ingiunzione di sospendere o di recuperare a titolo provvisorio gli aiuti*, espressamente prevede la possibilità per la Commissione - fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità con il mercato interno del presunto aiuto illegale - di adottare una decisione con cui ordina allo Stato membro di sospendere l'erogazione dell'aiuto



(ingiunzione di sospensione) ovvero una decisione con cui ordina allo Stato membro di recuperare a titolo provvisorio ogni aiuto concesso (ingiunzione di recupero).

In ogni caso, sarà cura di questo Ufficio chiedere alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'U.E. un aggiornamento sull'indagine in oggetto ed informare codesto Dipartimento di qualsiasi eventuale comunicazione al riguardo.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente


* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Dott. Giovanni Geraci - Avv. Maria Mattarella



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074828 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Mattarella tel 091.7074949 - e.mail: maria.mattarella@regione.sicilia.it